



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III

Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa con oggetto: contratti bancari

Fra:

rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Spagna Musso Bruno e dall'Avv. Pontremoli Alessandro , presso il cui studio sito in Sarzana Via Mazzini n. 100 è elettivamente domiciliata, come da mandato in calce all'atto di appello

- Appellante -

-contro-

, con sede in Torino, nella persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. , presso il cui studio sito in Roma Via Tommaseo n. 25 è elettivamente domiciliata, come da mandato a margine della comparsa di primo grado

-Appellato -

rappresentato e difeso dall'Avv. Pagano Maria Angela e dall'Avv. Pontremoli Alessandro , presso il cui studio sito in

Sarzana Via Mazzini 1000 è elettivamente domiciliato, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello

-Appellato -

Conclusioni delle parti

Per l'appellante:

"- dichiarare nulla l'impugnata decisione per gravi vizi motivazionali;

- dichiarare l'usurarietà del contratto, con particolare riferimento agli oneri assicurativi, agli interessi moratori ed agli ulteriori oneri pattuiti ed addebitati, rideterminando il piano di rimborso ed adottando i provvedimenti ritenuti consequenziali;

- dichiarare altresì l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali in relazione alla mancata indicazione della tipologia di ammortamento adottata, al relativo regime di capitalizzazione

ed all'errata indicazione dei costi effettivi del prestito (T.A.E.G.); per l'effetto, dichiarare la

nullità parziale del contratto, rideterminando il piano di rimborso ed adottando i

provvedimenti ritenuti consequenziali;

- Rigettare l'appello incidentale proposto dall'appellata perché infondato in fatto ed in diritto;

- condannare, in ogni caso, la controparte alla refusione delle spese e compensi professionali,

oltre IVA, CPA e spese generali del doppio grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti

procuratori antistatari; in subordine, compensare le sole spese di primo grado.

- **in via istruttoria:** Si richiede il rinnovo della **c.t.u.** espletata al fine di rideterminare il piano

di rimborso e l'effettivo dare/avere, previo accertamento:

- 1. del T.E.G. pattuito per il caso di **tardivo pagamento** delle rate e/o decadenza dal

beneficio del termine, tenuto conto dell'incidenza degli **interessi di mora (15%)** e dei costi

connessi (penali **recupero crediti 15% e spese di esazione**);

- 2. del T.E.G., tenuto conto di tutti gli oneri, compresi quelli assicurativi;

- della tipologia di ammortamento adottata e del relativo regime di capitalizzazione.

Per la parte appellata:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed

opportuna declaratoria, e in parziale riforma della sentenza n. 143 del 4 marzo 2019

del Tribunale di Massa, e previa integrazione del contraddittorio nei confronti del

signor _____, nel rispetto dei termini a comparire, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE:

- dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c.

- revocare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della

sentenza di primo grado;

IN VIA PRINCIPALE:

- rigettare le domande proposte dalla signora in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;

- rigettare le domande proposte dal signor , terzochiamato e garante del prestito, in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;

IN VIA RICONVENZIONALE:

- confermare la risoluzione del Contratto e per l'effetto condannar

- in solido con il signor - al pagamento, in favore di in qualità di procuratrice e mandataria all'incasso di , della somma di Euro 41.074,66 per rate scadute e quota capitale delle rate a scadere, o a quella somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso di mora contrattualmente stabilito fino al saldo, disponendo, se del caso, le opportune compensazioni con quanto risultasse dovuto all'appellante;

APPELLO INCIDENTALE:

- riformare, per tutti i motivi sopra esposti, il capo della sentenza del Tribunale di Massa nella parte in cui che ha dichiarato l'inammissibilità delle domande formulate da nei confronti del signor rispetto alle domande di pagamento formulate dalla Banca e per l'effetto, condannarlo -in solido con la signora - al pagamento, in favore di in qualità di procuratrice e mandataria all'incasso di delle somme oggetto di domanda riconvenzionale;

- riformare, per tutti i motivi sopra esposti, il capo della sentenza del Tribunale di Massa nella parte in cui che ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di _____ per le domande relative a pretese creditorie sorte a partire dal 2 gennaio 2013, per i motivi esposti in narrativa;

- riformare, per tutti i motivi sopra esposti, il capo della sentenza del Tribunale di Massa nella parte in cui che ha dichiarato l'usurarietà degli interessi di mora applicati dalla Banca con riguardo al contratto n. _____ del 27 aprile 2012;

IN VIA ISTRUTTORIA:

- rigettare le istanze istruttorie di controparte;

IN OGNI CASO:

- condannare la signora _____ e il signor _____ al pagamento delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese di CTU pagate dalla Banca pari ad euro 6.199,04, oltre alle spese della CTU esperita in gradodi appello.

Per la parte appellata _____ :

“- dichiarare nulla l'impugnata decisione per gravi vizi motivazionali;

- dichiarare l'usurarietà del contratto, con particolare riferimento agli oneri assicurativi, agli interessi moratori ed agli ulteriori oneri pattuiti ed addebitati, rideterminando il piano di rimborso ed adottando i provvedimenti ritenuti consequenziali;

- dichiarare altresì l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali in relazione alla mancata indicazione della tipologia di ammortamento adottata, al relativo regime di capitalizzazione

ed all'errata indicazione dei costi effettivi del prestito (T.A.E.G.); per l'effetto, dichiarare la nullità parziale del contratto, rideterminando il piano di rimborso ed adottando i provvedimenti ritenuti consequenziali;

- Rigettare l'appello incidentale proposto dall'appellata perché infondato in fatto ed in diritto;
- condannare, in ogni caso, la controparte alla refusione delle spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali del doppio grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari; in subordine, compensare le sole spese di primo grado.
- **in via istruttoria:** Si richiede il rinnovo della **c.t.u.** espletata al fine di rideterminare il piano di rimborso e l'effettivo dare/avere, previo accertamento:
 - 1. del T.E.G. pattuito per il caso di **tardivo pagamento** delle rate e/o decadenza dal beneficio del termine, tenuto conto dell'incidenza degli **interessi di mora (15%)** e dei costiconnessi (penali **recupero crediti 15% e spese di esazione**);
 - 2. del T.E.G., tenuto conto di tutti gli oneri, compresi quelli assicurativi;
 - della tipologia di ammortamento adottata e del relativo regime di capitalizzazione.

IN FATTO E DIRITTO

con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. esponeva di avere sottoscritto in data 27 aprile 2012 un prestito personale con la finanziaria per l'importo capitale di Euro 41.339,88 oltre a 300,00 Euro di spese di istruttoria ed Euro

3.265,76 di spese di assicurazioni, da restituirsi in 120 rate mensili di Euro 588,00 l'una.

Il TAN era 9,50% ed il TAEG era il 10,28% ma tenendo conto del contratto di assicurazione il TAEG saliva a 12,73%.

Poiché in caso di mora erano previsti interessi di mora del 15%, questi sommandosi agli interessi corrispettivi raggiungevano il 25,28%.

Ne seguiva che, data la nullità delle clausole relative agli interessi, il finanziamento a titolo oneroso si convertiva in finanziamento a titolo gratuito e quindi dovevano essere restituiti gli interessi pagati di Euro 5.547,560.

La si costituiva sostenendo la strumentalità della causa in quanto l'attrice aveva pagato solo 16rate su 120.

La convenuta sosteneva di avere sempre rispettato tutte le regole e chiamava in causa anche in qualità di fideiussore di Eccepiva altresì la carenza di legittimazione passiva avendo ceduto i crediti derivati dal contratto di finanziamento alla .

Negava che fossero stati applicati interessi usurari e sosteneva che gli interessi di mora erano estranei all'usura.

Chiedeva in via riconvenzionale la condanna della e del in solido al pagamento del capitale residuo di Euro 41.074,66 e di Euro 20.318,96 a titolo di risarcimento del danno.

Si costituiva aderendo sostanzialmente alle posizioni dell'attrice.

Il Tribunale di La Spezia con sentenza n. 143 del 4 marzo 2019:

-escludeva la legittimazione passiva di _____ in quanto il fideiussore era _____ ;

-escludeva la carenza di legittimazione passiva della _____ in quanto la cessione dei crediti in base alla documentazione in atti riguardava crediti fino al 27 novembre 2009;

-la consulenza tecnica di ufficio escludeva il superamento della soglia antiusura per il periodo in cui il contratto aveva avuto regolare esecuzione; invece nella rata n. 16 erano stati addebitati Euro 15,98 (di cui 0,98 per interessi di mora e 15,00 per spese di esazione, con un tasso di interesse applicato del 198,39% e quindi non dovuti;

-spettava alla _____ la restituzione del capitale ancora impagato di Euro 41.076,66 da cui andavano detratti i 15,98 Euro non dovuti, e quindi la _____ doveva restituire l'importo di Euro 41.076,66 oltre gli interessi moratori del 15% annuo dal 30 maggio 2014;

-il danno di Euro 20.318,96 non era provato e quindi non era dovuto. Infine il Tribunale condannava la _____ a rifondere alla _____ le spese di primo grado.

proponeva appello osservando:

-che era pacifica la rilevanza degli interessi moratori ai fini del calcolo e della verifica del TEG ed era errato sostenere che l'usura derivante da interessi moratori era un'usura sopravvenuta;

-che non si doveva applicare la maggiorazione prevista dalla Banca d'Italia in caso di valutazione dell'usurarietà degli interessi di mora;

-vi era una motivazione apparente della sentenza non essendo dato comprendere come il giudice fosse arrivata a determinare il calcolo del capitale da restituire;

-era errata la liquidazione delle spese perché, non vi era una soccombenza totale; essendoci stata la detrazione di quanto pagato sulla rata 16;

-il consulente tecnico di ufficio aveva errato a non considerare nel calcolo le spese di istruttoria e di assicurazione;

-eccepiva il mancato rilievo della nullità del contratto, rilevabile di ufficio, per difformità del TAEG indicato rispetto a quello applicato ai sensi dell'art.117 TUB.

ritualmente costituitasi, chiedeva l'integrazione del contraddittorio con .

Osservava che non aveva mai formulato domande contro e che risultava fideiussore come da documento n. 5 del fascicolo di primo grado.

Circa la mancanza di legittimazione passiva in realtà la cessione riguardava rapporti sorti fino al 1° gennaio 2013 quindi il contratto con la era ricompreso nel perimetro della cessione.

L'appellata sosteneva infine che era errato considerare usurario il pagamento di 15,98 euro in quanto il pagamento era stato collegato ai 5 giorni di ritardo; se il ritardo fosse stato di mesi sarebbe stato sotto la soglia di usura; gli interessi di mora erano irrilevanti ai fini dell'usura.

Formulava pertanto appello incidentale in cui domandava:

-che fosse riconosciuta la sua carenza di legittimazione passiva;

-che l'importo a lei dovuto in base alla sentenza fosse maggiorato della somma di € 15,98;

-che anche in qualità di fideiussore fosse dichiaratodebitore in via solidale delle somme a lei dovute.

Le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza del 18 marzo 2021 tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa

era decisa con camera di consiglio telematica decorso il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Affrontando le diverse questioni proposte dalle parti in ordine logico occorre partire da due motivi di appello incidentale proposti dalla _____, ossia la sua asserita carenza di legittimazione passiva e la posizione di _____ come fideiussore.

Circa il primo punto, si deve osservare in via preliminare che vi è un po' di contraddizione quando in relazione allo stesso rapporto la _____ sostiene di essere priva di legittimazione passiva per avere ceduto il credito verso la domanda di ripetizione di somme pagate ma non dovute avanzata da _____ e nello stesso tempo sostiene di avere la legittimazione attiva a richiedere le somme ancora dovute dalla _____. Questo anche se di tiene conto della procura depositata dalla _____ appellante incidentale in cui incarica la _____ di gestire i suoi crediti.

Tuttavia in concreto il problema non si pone perché il motivo di appello incidentale deve essere respinto.

Se il Tribunale ha effettivamente errato a collegare la data dei crediti esistenti e ceduti a quella della stipulazione del contratto quadro fra _____ in quanto se si esamina l'avviso di cessione di credito pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 4 del 10 gennaio 2013 se la cessione avviene *"ai sensi di un contratto quadro di cessione crediti sottoscritto in data 27 novembre 2009"* la cessione riguardava crediti anche successivi *"risultanti dai libri contabili di _____ al 1 gennaio 2013 (escluso)"*.

Sono però esclusi "i finanziamenti che hanno anche una sola rata insoluta", come capita appunto con il finanziamento a . Per quanto riguarda invece la posizione dei , dal documento n. 5 prodotto dalla in data 27 aprile 2012 risulta che (che del resto non lo ha mai negato, si veda pagina 12 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado) è fideiussore per il prestito concesso a .

Venendo al merito della causa, in appello è stata disposta una nuova consulenza tecnica di ufficio per accertare l'eventuale superamento del tasso soglia per l'usura secondo i criteri stabiliti dalla sentenza della Cassazione 18 settembre 2020 n.19.597 in relazione agli interessi moratori e tenendo conto delle spese di assicurazione (cfr. Cass. Sez. I 16 aprile 2018 n. 9298; Trib. Roma Sez. IX 15 giugno 2017 e Trib. Monza Sez. I 9 giugno 2016 n. 1688).

Questa consulenza, che si condivide completamente ed a cui si rinvia per i dettagli, ha accertato che non vi è stato alcun superamento del tasso soglia, tranne quanto si dirà per la somma di Euro 15,98. L'appello sul punto deve pertanto essere respinto.

Passando ad esaminare il motivo di appello incidentale relativo all'importo di 15,98 Euro, si deve premettere che per il ritardo nel pagamento della rata 16 di 5 giorni è stata applicata la somma di Euro 15,98 di cui 0,98 per interessi di mora ed Euro 15,00 per spese di esazione.

Quindi per 5 giorni di ritardo sono stati pagati 15,98 Euro.

Non vi sono dubbi che queste spese di esazione debbano rientrare nel computo degli interessi da valutare ai fini del superamento della soglia contro l'usura, dovendosi computare ogni voce di spesa aggiuntiva. Ne segue che l'applicazione di questo importo

corrisponde ad un "potenziamento" degli interessi moratori che salgono al 198,39% annuo.

Parte appellante incidentale lamenta che questo risultato deriva dal fatto che il ritardo è stato di soli 5 giorni, mentre l'effetto diminuirebbe se il ritardo fosse stato di alcuni mesi.

Ma il fatto che l'effetto di queste spese fisse di esazione sia inversamente proporzionale alla durata dell'inadempimento non fa venire il meno che la loro presenza sia un escamotage per applicare surrettiziamente un tasso di interesse moratorio oltre la soglia di usura sui brevi periodi per scoraggiare i ritardi di qualche giorno. L'appello incidentale deve pertanto essere respinto.

Circa la determinazione dell'importo del capitale residuo, la aveva pagato 16 rate, ciascuna di 588,00 Euro, per un totale di 9408,00 .

Per affermazione della stessa di questo importo, Euro 5.547,56 erano per interessi.

Da cui deriva che se si segue il ragionamento dell'appellante si conclude che la stessa ha effettuato il pagamento per capitale di Euro 3860,44.

Tenendo conto che l'importo erogato era di Euro 45.437,64 , rimarrebbe un capitale residuo di Euro 41.577,20, importo superiore ai 41.058,68 Euro per capitale che la in via riconvenzionale domanda.

Il motivo di appello deve perciò essere respinto.

Rimane da esaminare il motivo di appello relativo all'applicazione dell'articolo 117 del Testo Unico Bancario in quanto il TAEG indicato del 10,28% è inferiore al TEG effettivo accertato del 12,596 %.

Circa l'articolo 117 del Testo Unico Bancario è pacifico in giurisprudenza che : *"L'ISC / TAEG è un indicatore del costo*

complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, pertanto la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto; stante il suo valore sintetico l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interessi normativamente stabiliti a quelli pattuiti." (cfr. Corte appello Torino, sez. I, 05/10/2020, n. 973)"

Qui però siamo in presenza di un credito personale ad un consumatore e risulta pertanto applicabile il sesto comma previsto dall'art. 125 bis Testo Unico Bancario per cui "6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto."

Poiché nell'indicazione del TAEG non si era tenuto conto delle spese di assicurazione, dall'importo riconosciuto come capitale nella sentenza di primo grado, queste, pari ad Euro 3.365,76, devono essere detratte dagli importi dovuti con conseguente riduzione della somma dovuta in linea capitale da 41.058,68 ad € 37.692,92.

Non è oggetto di appello il punto della sentenza che prevede l'applicazione degli interessi moratori del 15% annuo sul capitale ancora dovuti.

Tenendo conto della reciproca soccombenza, con vittoria però prevalente della _____, si compensano per un terzo le spese dei due gradi di giudizio.

I residui due terzi a favore della _____ sono liquidati:

-per il primo grado in Euro 4.600,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. (Euro 1500,00 per la fase di studio, Euro 1200,00 per la fase introduttiva, Euro 1500,00 per la fase istruttoria, Euro 2.700,00 per la fase della decisione; in totale Euro 6900,00 : 3 = 2.300 x 2= 4.600,00);

-per il secondo grado in Euro 6000,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. (Euro 1800,00 per la fase di studio, Euro 1.200,00 per la fase introduttiva, Euro 2.700,00 per la fase istruttoria, Euro 3.300,00 per la fase della decisione; in totale 9.000,00 di cui i 2/3 sono 6000,00 Euro).

Le spese di consulenza tecnica di ufficio di primo e secondo grado sono poste a carico della parti in causa sempre nella misura di due terzi ed un terzo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza

In parziale accoglimento dell'appello proposto da _____ e dell'appello incidentale proposto da _____ contro la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 143 del 4 marzo 2019 condanna in solido _____ e _____ a corrispondere a _____ l'importo di Euro € 37.692,92 oltre interessi moratori del 15% dal 30 maggio 2014 al saldo.

Compensa per un terzo le spese dei due gradi di giudizio.

Condanna in solido e a rifondere a i residui due terzi delle spese legali dei due gradi di giudizio liquidati:

-per il primo grado in Euro 4.600,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A.;

-per il secondo grado in Euro 6000,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. .

Pone la spese della consulenza tecnica di ufficio di primo e secondo grado di giudizio per due terzi a carico in solido a e e per un terzo a carico di

Genova lì 29 giugno 2021

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott. Rossella Atzeni